



STATUTO SOCIALE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede in Busto Arsizio, Via Castellanza n. 100, l'Associazione di promozione sociale denominata "NOI DELLA COMERIO ERCOLE 1885" ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche, nonché nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del codice civile. L'Associazione "NOI DELLA COMERIO ERCOLE 1885", più avanti chiamata per brevità semplicemente Associazione, è apartitica e non privilegia alcuna fede religiosa o sindacale, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere e cementare i vincoli di amicizia, di colleganza e di solidarietà tra gli associati stessi, nonché fra essi e gli appartenenti ad altre Associazioni aventi scopi affini;
- b) promuovere il ricordo, anche attraverso manifestazioni ed eventi pubblici, dei gravi accadimenti occorsi nella azienda Comerio Ercole SpA all'inizio del 1944, di cui all'arresto e la deportazione nel campo di concentramento di Mauthausen di alcuni lavoratori;
- c) tenere vivi tra i Soci e gi aderenti i valori di solidarietà, il ricordo delle tradizioni, le esperienze anche lavorative e la memoria di coloro che sono scomparsi;
- d) mantenere costante informazione sui principali eventi, occorrenze, etc. con messaggistica es. sms, chat mail, etc;
- e) svolgere ogni attività ritenuta utile affinché si compia lo scopo sociale, anche promuovendo, dove possibile, azioni di sostegno verso associazioni di beneficienza.

Quanto sopra descritto diviene l'obiettivo costante di coloro che saranno di volta in volta chiamati a dirigere l'Associazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si avvarrà delle prestazioni volontarie dei soci e di collaborazioni da parte di terzi. L'associazione potrà operare in collaborazione con gli organi dello Stato, della Regione e con le Amministrazioni Territoriali e con altri enti e associazioni, anche stranieri, che perseguano scopi analoghi o affini ai propri. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali del tutto accessorie e strumentali unicamente ai fini istituzionali.

ART. 3 – I SOCI

L'adesione all'Associazione è libera e senza discriminazioni: possono diventare soci dell'Associazione, secondo quanto dettagliato nel regolamento, tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che accettano il presente Statuto e ne condividono gli scopi, impegnandosi per la loro realizzazione, gli ex dipendenti, i dipendenti e in genere tutti coloro che ne condividano le finalità. Possono diventare soci dell'associazione anche le persone giuridiche, per il tramite del loro legale rappresentante, che ne condividono le finalità. L'organo competente a deliberare le domande di ammissione è il Consiglio Direttivo che ne deciderà l'accoglimento o il rigetto. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità. L'iscrizione viene fatta con la sottoscrizione della domanda d'adesione e con il versamento della eventuale quota sociale se specificatamente deliberato dall'organo assembleare. L'iscrizione può essere accettata solo ed esclusivamente se il richiedente è una persona in possesso di doti di comprovata moralità. Il rigetto della domanda va motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Ci sono 4 categorie di soci:

Fondatori: sono i soci che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

<u>Ordinari</u>: tutti coloro che, volendo impegnarsi per i raggiungimento dei fini istituzionali, chiedano di essere ammessi in un momento successivo alla costituzione;

<u>Sostenitori</u>: sono coloro che, condividendo gli ideali dell'Associazione, in aggiunta alla quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea, sostengono l'attività associativa con una contribuzione volontaria straordinaria;

<u>Benemeriti:</u> sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione e sono sempre esentati dal versamento della quota associativa;

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.





ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno uguali diritti senza nessuna discriminazione: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualità di socio si perde:

a) per decesso; b) per morosità nel pagamento della quota associativa per più di due esercizi; c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario; d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

ART. 6 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno ogni semestre, anche per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà mediante corretto avviso divulgato almeno quindici giorni prima della data fissata tramite posta elettronica, sms, nonché mediante affissioni nelle bacheche aziendali della Comerio Ercole SpA. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega, per un massimo di due deleghe a Socio. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute e approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;





- d) elegge e revoca il Presidente;
- e) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- h) decide sulla decadenza dei soci;
- i) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera: a) sulla modifica dello Statuto; b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Nel caso di modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), membri eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre esercizi e i suoi compiti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta con ogni mezzo di comunicazione, anche a mezzo di posta elettronica, sms, fax, almeno 3 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

ART. 11 - I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico: a) elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca; b) nomina il tesoriere e il segretario; c) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; d) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; – predispone all'Assemblea il programma annuale di attività; e) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il rendiconto preventivo per l'anno in corso. f) conferisce procure generali e speciali; g) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali; h) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; i) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; l) delibera in ordine all'esclusione dei soci. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 13 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e ne ha pari durata; coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.





ART. 14 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra soci non facenti parte del Consiglio stesso e dura in carica finché resta in carica il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ART. 16 – IL BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso; il rendiconto preventivo per l'anno in corso. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 17 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito da: beni immobili e mobili; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ART. 18 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento, sentito l'organismo di controllo art.3 c.190 legge 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, viene deciso dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia. Avendo questa Associazione sede in Busto Arsizio, per tutte le controversie si elegge il Foro del tribunale di Busto Arsizio.